

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA, A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AVENTE AD OGGETTO L’IDEAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE, L’ALLESTIMENTO, IL DISALLESTIMENTO, IL TRASPORTO E LE ANNESSE SPONSORIZZAZIONI DEL “VILLAGGIO ITALIA” NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA NAVALE DELLA NAVE AMERIGO VESPUCCI 2023-2025. CIG B0461D87FA.

PREMESSE

Il presente disciplinare (di seguito “disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito “Bando”) con cui è indetta la presente procedura aperta ai sensi dell’art. 71 e degli artt. 174 e seguenti e 193 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023 (“Codice”), finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare il contratto di concessione in epigrafe, per *l’ideazione, la realizzazione, la gestione, l’allestimento, il disallestimento, il trasporto e le annesse sponsorizzazioni del “Villaggio Italia” nell’ambito della Campagna navale addestrativa della nave Amerigo Vespucci nel periodo 2023-2025*, mediante un partenariato pubblico-privato.

Con determina a contrarre n. 17 del 26.01.2024 del registro speciale relativo all’iniziativa è stata indetta la presente procedura di gara ai sensi degli artt. 174 e seguenti e 193 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023 (“Codice”).

La presente procedura, è avviata in virtù del Protocollo inter istituzionale del 19.12.2023 tra il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo con cui le parti, tenuto conto dell’eccezionale valenza del progetto in argomento, si sono impegnate, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali e nell’ambito delle azioni e procedure dettate dalle rispettive norme istitutive, a disciplinare le modalità generali di collaborazione e coordinamento dirette ad assicurare la sinergica compartecipazione alla realizzazione delle attività di promozione del Sistema Paese attraverso la gestione del “Villaggio Italia” che si accompagnerà al “Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2023–2025” (anche indicata con il termine di “Campagna”) quale importante strumento di comunicazione, promozione e sostegno del “Made in Italy” e con riferimento agli aspetti tecnici, logistici, finanziari e d’immagine.

A tal proposito Difesa Servizi, sulla base del predetto Protocollo è stata incaricata di svolgere, anche per conto delle Amministrazioni che hanno sottoscritto il predetto Protocollo, tutte le attività conseguenti in qualità di Centrale di Committenza.

L’operatore economico Ninety-nine S.r.l., con sede legale in Roma, Via F. Paulucci Dè Calboli 5, 00195, C.F./P.IVA 09478941009, successivamente alla manifestazione della disponibilità ad elaborare un progetto complessivo e compiuto nella forma del partenariato per la gestione complessiva indicata in epigrafe, ha fatto pervenire a Difesa Servizi S.p.A. una proposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 174 e seguenti e 193 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023 avente ad oggetto la disponibilità ad elaborare un progetto *“all-inclusive”* per l’ideazione, la realizzazione e la gestione di un *concept* itinerante denominato “Villaggio Italia” secondo la formula del partenariato pubblico-privato, che dovrà accompagnare, in alcuni scali mondiali, la campagna di navigazione per il mondo della nave Amerigo Vespucci secondo quanto appreso di dirà e secondo quanto contenuto negli allegati al presente disciplinare contenenti la proposta.

Tale proposta, nelle more della sottoscrizione del predetto Protocollo, è stata analizzata dalla Centrale di committenza ricevente e, successivamente, a seguito di specifiche richieste di rettifica, è stata modificata, integrata ed aggiornata dall’operatore economico interessato.

In data 26.01.2024 la Centrale di Committenza, anche alla luce della sottoscrizione del predetto Protocollo, della copertura finanziaria e delle modifiche richieste in data 11.01.2024, ha ultimato la fase di valutazione della citata proposta e con determina n. 17 del 26.01.2024 del registro speciale relativo all’iniziativa, motivata ai sensi della legge n. 241 del 1990 nonché secondo le previsioni della delibera ANAC n. 329 del 21.04.2021, ha:

- dichiarato la fattibilità tecnico-economica della proposta di partenariato pubblico – privato avanzata dal citato operatore economico *Ninety-nine S.r.l. con sede legale in Roma, Via F. Paulucci dè Calboli 5, 00195, C.F./P.IVA 09478941009*, in una versione, sostanzialmente e formalmente completa come modificata, integrata e aggiornata, ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- approvato il progetto di fattibilità della proposta ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- nominato Ninety-nine S.r.l. con sede legale in Roma, Via F. Paulucci Dè Calboli 5, 00195, C.F./P.IVA 09478941009, soggetto “Promotore” ai sensi dell’articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- disposto di dare corso alle ulteriori attività di cui all'articolo 193, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 36 del 2023 con approvazione del contenuto degli atti di gara;
- indicato il nominativo del Responsabile Unico del Progetto "RUP" che è individuato nella persona dell'Amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A.;
- indicato il nominativo del Responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 2023 nella persona del Capo area contratti passivi della Direzione Gare, Contratti e Centrale di Committenza.

La citata determina, con cui l'operatore economico indicato è stato indicato quale Promotore nonché proponente prelatario per l'attività indicata in epigrafe, è stata notificata allo stesso interessato in data 30.01.2023 con nota prot. n. 585.

Sulla base della menzionata determina, Difesa Servizi S.p.A., indice la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 193 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

Con la presente procedura di gara, pertanto, è posta agli effetti di legge, a confronto concorrenziale la proposta presentata dall'operatore economico *Ninety-nine S.r.l. con sede legale in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli 5, 00195, C.F./P.IVA 09478941009* indicato quale Promotore ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023.

L'oggettiva e intrinseca unitarietà e indivisibilità dell'iniziativa da porre in essere, nonché la relativa complessità tecnico-logistica, impongono che l'esecuzione del contratto di partenariato sia improntato alla massima uniformità tecnica e funzionale nonché caratterizzato da una gestione unica complessiva. Considerato, pertanto, che il frazionamento dell'appalto potrebbe pregiudicare il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito, la presente procedura non prevede la suddivisione in lotti.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it al cui utilizzo la Centrale di committenza è stata autorizzata in modalità ASP (Application Service Provider). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara disponibile, altresì, sul sito istituzionale di Difesa Servizi S.p.a.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio: luoghi di realizzazione del "Villaggio Italia" nell'ambito della Campagna come indicati nell'Allegato n. 12 al presente Disciplinare.

Codice NUTS: ITI43 CIG: **B0461D87FA**.

Il Responsabile unico del progetto è Dott. Luca Andreoli, Direttore Generale di Difesa Servizi S.p.A. il quale ha provveduto ad operare, per le profilazioni su piattaforma della procedura, anche quale responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 del D.lgs. del 2023 il Capo area contratti passivi della Direzione Gare, Contratti e Centrale di Committenza.

Il termine per la presentazione delle offerte alla presente procedura di gara, come indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare, è fissato per il giorno **12 marzo 2024 ore 14:00 (vedasi modalità di partecipazione)**.

Ai fini della presente procedura si forniscono le seguenti specifiche e definizioni:

- Bando:** indica il bando di gara che la Centrale di committenza ha pubblicato, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione in partenariato pubblico-privato;
- Campagna:** Campagna di navigazione addestrativa di nave Amerigo Vespucci denominata "Tour mondiale 2023-2025";
- Codice:** indica il D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni o integrazioni, rubricato "Codice dei contratti pubblici";
- Codice antimafia:** indica il D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni o integrazioni, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Concessione:** indica l'insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra Concedente e Concessionario, come regolati dalla Convenzione nella forma della concessione di servizi;
- Convenzione o Contratto:** indica il contratto che sarà concluso in modalità elettronica secondo le norme applicabili, al fine di disciplinare le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione secondo la bozza di convenzione elaborata sulla base dello schema RCGS-MEF-ANAC, allegata dal Promotore salvo modifiche ed integrazioni ove individuate all'esito della presente procedura;

- g. **Contributo pubblico:** indica la somma, individuata quale necessaria per l'equilibrio del Piano Economico Finanziario, che sarà dovuta dal Concedente al Concessionario, nei limiti della Proposta e/o dell'offerta per la realizzazione del servizio contrattualizzato in concessione che, è pari € 30.979.000,00 del valore complessivo occorrente per la realizzazione dell'iniziativa, stimato dal Promotore di € 40.979.000,00 o di quella che verrà eventualmente ricalcolata all'esito della proposta migliorativa contenuta nell'offerta economica dell'aggiudicatario;
- h. **Disciplinare di gara:** il presente documento;
- i. **Direttore dell'Esecuzione o DEC:** indica il direttore dell'esecuzione preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della Documentazione di gara, del Capitolato Servizi e delle norme applicabili che dovrà altresì relazionarsi con il RUP della fase di affidamento;
- j. **Direttore del Servizio:** indica il soggetto che dovrà essere nominato dal Concessionario e incaricato di coordinare la prestazione del Servizio e di tenere i rapporti con il DEC designato dal Concedente;
- k. **D.Lgs. 81/08:** indica il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l. **Documentazione di Gara:** indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti a base di Gara da Difesa Servizi S.p.A.;
- m. **Equilibrio Economico-Finanziario:** indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. I concetti di «equilibrio economico e finanziario», «convenienza economica» e «sostenibilità finanziaria» sono da intendersi definiti dal Codice;
- n. **Indicatori di Equilibrio:** identifica gli indicatori della sostenibilità finanziaria, ossia *Debt Service Cover Ratio* ("DSCR") e *Long Life Cover Ratio* ("LLCR") e gli indicatori di redditività, ossia il Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista ("TIR dell'Azionista") e/o del Progetto ("TIR di Progetto"), rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come definiti ed evidenziati nel PEF;
- o. **Matrice dei rischi:** indica la tabella descrittiva, redatta ai sensi della linea guida ANAC n. 9 ed annessa alla bozza di convenzione in Allegato 3 – sub 3 facente parte della Proposta, che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l'allocazione a ciascuna delle Parti;
- p. **Offerta:** indica l'offerta presentata in sede di Gara dai concorrenti;
- q. **Parti:** indica Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi.
- r. **PEC:** indica la posta elettronica certificata;
- s. **PEF o Piano Economico Finanziario:** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato ai sensi di legge, comprendente la relativa relazione illustrativa;
- t. **Prezzo Offerto:** indica il prezzo contenuto nei listini dei servizi in uso al concessionario che potrà essere praticato alla parte Pubblica in caso di servizi aggiuntivi;
- u. **Centrale di Committenza o Concedente:** Difesa Servizi S.p.A. anche in nome e per conto dei soggetti sottoscrittori del Protocollo interistituzionale di cui sopra;
- v. **Penali per la violazione degli altri obblighi assunti con l'aggiudicazione e con la stipula della Convenzione:** saranno applicate le penali previste nella bozza di convenzione allegata al presente Disciplinare di gara ovvero quelle emergenti dalle offerte presentate dal concorrente aggiudicatario;
- w. **Proposta:** proposta di progetto presentata dal Promotore inerente all'ideazione, realizzazione, gestione, allestimento, disallestimento trasporto, gestione, e ricerca delle sponsorizzazioni del "Villaggio Italia" contenuta negli Allegati n. 3 – sub 1 – sub 2 – sub 3 del presente disciplinare di gara;
- x. **Promotore:** l'operatore economico *Ninety-nine S.r.l. con sede legale in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli 5, 00195, C.F./P.IVA 09478941009*, con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- y. **Proposta tecnica/Capitolato Servizi:** indica il documento, inclusivo dei relativi allegati, posto a base di Gara, come eventualmente migliorato in sede di offerta, che indica i termini e condizioni della prestazione delle attività;
- z. **Pubblicità:** In attuazione di quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del Codice, secondo quanto delineato dagli artt. 19 a 36, avendo acquistato piena efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la disciplina della digitalizzazione dei

- contratti pubblici la pubblicazione avverrà mediante l'utilizzo della piattaforma certificata (Sistema) che avrà valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. La pubblicazione avverrà in ogni caso anche sul profilo della Centrale di committenza. Ugualmente i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di committenza;
- aa. **RUP**: indica il responsabile unico del progetto, nominato dalla Stazione appaltante;
- bb. **Società di Progetto o NewCo**: indica la società che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e da tutti gli atti di gara nonché dall'art. 194 del Codice, viene costituita dal soggetto aggiudicatario. La predetta NewCo subentra nell'aggiudicazione della procedura all'operatore economico aggiudicatario, acquisendo, a titolo originario, la posizione di Concessionario;
- cc. **Spese del Promotore**: se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta nel limite di cui all'art. 193, comma 8 del Codice ossia pari al 2,5% dell'investimento stimato di parte privata € 10.000.000,00, oltre IVA, quale costo sostenuto connesso alla presentazione della Proposta. Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato dal Promotore e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell'investimento stimato di parte privata di € 10.000.000,00 per un costo massimo riconoscibile di € 250.000,00. Il predetto importo rimarrà a carico dell'aggiudicatario che dovrà procedere a rimborsare al Promotore le spese da questi sostenute e documentate connesse alla presentazione della Proposta ai sensi dell'art. 193 del Codice, senza nulla pretendere nei confronti della centrale di committenza. Il Promotore ha quantificato le predette spese per la redazione della proposta in € 520.000,00 oltre IVA.;
- dd. **Spese dell'aggiudicatario**: Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 193, comma 8, del Codice (2,5% dell'investimento stimato di parte privata di € 10.000.000,00 per un costo massimo riconoscibile di € 250.000,00). Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato dall'originario aggiudicatario e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell'investimento stimato di parte privata di € 10.000.000,00 per un costo massimo riconoscibile di € 250.000,00. Il predetto importo rimarrà a carico del Promotore che ha esercitato il diritto di prelazione che dovrà procedere a rimborsare all'aggiudicatario originario le spese da questi sostenute e documentate connesse alla presentazione dell'offerta di gara, ai sensi dell'art. 193 del Codice, senza nulla pretendere nei confronti della centrale di committenza;
- ee. **Spazi**: eventuali aree del "Villaggio Italia" che il concessionario avrà il diritto di assegnare a titolo oneroso a soggetti pubblici, privati, operatori economici che vogliono svolgere all'interno del Villaggio attività di promozione, di stand di accoglimento dell'utenza con fini promozionali e di immagine;
- ff. **Sponsor**: Operatori economici privati o Enti Pubblici che intendano promuovere la propria immagine, brand, prodotto nell'ambito del "Villaggio Italia", sul veliero e nelle immediatezze di esso, mediante la corresponsione di importi finanziari *ad hoc* concordati a favore del Concessionario e che il Concessionario si farà carico di individuare nell'ambito del proprio portafoglio clienti ovvero veicolati da soggetti terzi, pubblici o privati, a vario titolo interessati all'iniziativa;
- gg. **Varianti**: non sono ammesse offerte in varianti alla proposta del Promotore posta a base di gara, fatto salvo quanto previsto per l'offerta tecnica ed offerto dal concorrente aggiudicatario nonché dall'art. 189 del Codice, nonché dalla matrice dei rischi in caso di aumento prezzi;
- hh. **Villaggio Italia o infrastruttura**: indica una struttura fisica, contenitore degli sponsor e dei visitatori che dovrà essere ideata, realizzata, allestita e disallestita, trasportata e gestita dal Concessionario nei porti toccati dalla Campagna che sono stati indicati in sede di Proposta e/o richiesti da Difesa Servizi S.p.A. e che in numero presunto vengono indicati nel numero di 8 oltre eventuale 1 aggiuntivo (**Allegato 12**) che potranno essere indicati in sede di esecuzione sulla base delle esigenze che la Campagna dovesse manifestare;

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36 del 2023, divenuto efficace a decorrere dal 01.01.2024 nonché ai sensi della delibera n. 582 del 13.12.2023 dell'ANAC, la pubblicità legale della presente procedura è assolta mediante l'inserimento delle stessa nella Piattaforma digitale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ne garantirà l'invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole

contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisi del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è Difesa Servizi S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara (pubblicato sul portale e-notice2);
2. Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, come di seguito elencati:
 - Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione (**Allegato 1**);
 - Guida per le imprese per l'utilizzo del sistema di *e-procurement* (**Allegato 2**)
 - Proposta, ai sensi degli artt. 174 e 193 e seguenti del d.lgs. 36/2023, redatta, presentata ed approvata dalla centrale di committenza, dall'operatore economico qualificato quale Promotore, (**Allegato 3**) costituita da:
 - ✓ "Progetto di fattibilità tecnico-economica" (**Allegato 3 – sub 1**);
 - ✓ "Piani Economico Finanziari" e "Relazione illustrativa" (**Allegato 3 – sub 2**);
 - ✓ Bozza Convenzione e matrice dei rischi (**Allegato 3 – sub 3**);
 - Domanda di partecipazione (**Allegato 4**);
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo) (**Allegato 5**);
 - Dichiarazione dell'ausiliario (**Allegato 6**);
 - Modello di offerta tecnica (**Allegato 7**);
 - Modello di offerta economica (**Allegato 8**);
 - Patto di integrità (**Allegato 9**);
 - Modello richiesta di audizione (**Allegato 10**).
 - Attestato di avvenuta audizione (**Allegato 11**);
 - Elenco porti "Villaggio Italia" (**Allegato 12**);
 - Modello per la manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101, co. 4 del d.lgs. 36/2023 (**Allegato 13**);
 - Modello per la "Rettifica dell'offerta" (**Allegato 14**);
 - Modello esercizio diritto di prelazione (**Allegato 15**).

La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti avverrà tramite il sistema FavOE disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione cui l'operatore economico dovrà profilarsi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **15 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti possono essere anticipate anche all'indirizzo pec: difesaservizispa@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 92 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Centrale di committenza e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la propria sede nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni altro caso ritenuto opportuno, la Centrale di committenza invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

Con la presente procedura è posta a confronto competitivo la proposta, presentata dal Promotore richiamato nelle premesse, per l'affidamento di un contratto di concessione, mediante partenariato pubblico-privato, avente ad oggetto

l'ideazione, la realizzazione, la gestione, l'allestimento, il disallestimento, il trasporto e le annesse sponsorizzazioni del "Villaggio Italia" nell'ambito della campagna navale della Nave Amerigo Vespucci 2023-2025.

Il citato Promotore, ove all'esito della presente procedura non dovesse risultare aggiudicatario, potrà esercitare, **entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione**, il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 193, comma 8, del Codice e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato unicamente ed esclusivamente su apposito modulo predisposto dalla Centrale di Committenza e posto in **Allegato 15** al presente disciplinare di gara.

Il valore del presente affidamento, stimato ai fini dell'applicazione del Codice, nonché ai fini del calcolo dell'ammontare delle cauzioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice è pari al valore delle risorse complessive stimate occorrenti per l'adempimento delle prestazioni derivanti dal Piano dei fabbisogni contenuto nell'offerta del Promotore (Allegato 3), stimato in € 40.979.000,00, oltre IVA.

Per le attività di gestione di cui alla presente procedura, si escludono rischi da interferenza e, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze del presente affidamento è pari a zero, mentre gli oneri di sicurezza per la parte realizzativa dell'infrastruttura saranno quelli previsti dal Piano Economico Finanziario.

3.1 Durata e prescrizioni di esecuzione

La durata della Concessione, che verrà contrattualizzata all'esito della presente procedura, è fissata in massimo **36 mesi** decorrenti dalla stipula della Convenzione/contratto e in ogni caso fino al termine della Campagna ove questa dovesse protrarsi oltre i 36 mesi previsti dal contratto, fermo restando quanto previsto nella matrice dei rischi allegata alla bozza di contratto, al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 189 del Codice, un ulteriore periodo di concessione, individuato secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.

In relazione alle tappe ricomprese nella zona del Mar Rosso (Abu Dhabi, Doha e Jeddah), si specifica che qualora il perdurare delle contingenze nella predetta area geografica rendesse insostenibile il trasporto via mare, saranno valutate fra le parti alternative logistiche e di allestimento. A questo proposito, si precisa che, allo stato, il valore della sola logistica delle tappe in medio-oriente (Abu Dhabi, Doha e Jeddah) è stimato in Euro 900.000,00 oltre IVA. Conseguentemente, in caso di modifica del programma, tale importo sarà stornato per sostenere gli extra costi della soluzione alternativa scelta in accordo fra le parti.

In relazione alle predette esigenze la Centrale di Committenza si riserva di richiedere quotazioni a parte, negoziate anche al Concessionario stesso, nell'immediatezza delle predette tappe.

La Concedente durante l'esecuzione del contratto avvierà un costante monitoraggio dell'erogazione del contributo pubblico. A tal proposito si evidenzia che eventuali riduzioni dei costi di esecuzione, non dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi, ma bensì dalla mancata esecuzione di parti del progetto o variazioni di programma dovute alle contingenze sopra descritte, comporteranno una corrispondente riduzione del predetto contributo.

La Concedente, anche per conto degli Enti aderenti all'iniziativa e della Difesa più in generale, dovrà preventivamente autorizzare le promozioni delle sponsorizzazioni raccolte dal concessionario e i piani di comunicazione previsti e, a insindacabile giudizio della Concedente, non verranno prese in considerazione e/o autorizzate le sponsorizzazioni o la veicolazione di messaggi finalizzati a propagandare/pubblicizzare prodotti, loghi, immagini o simboli vietati dalle vigenti disposizioni di legge, finalizzate a diffondere messaggi offensivi, discriminatori o lesivi della dignità umana, aventi contenuti di odio o violenza o tesi a divulgare immagini, comportamenti o esperienze comunque contrari all'ordine pubblico e/o al buon costume o comunque aventi finalità in contrasto e/o non appropriate con quelle istituzionali della campagna di cui alla presente procedura.

3.2 - Opzioni e rinnovi

È escluso il tacito rinnovo del contratto e non è prevista l'esecuzione di nuovi servizi o ripetizione di quelli già erogati.

Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 189 e 192 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 189 del Codice, il contratto potrà essere modificato senza un'ulteriore procedura di gara nelle seguenti ipotesi:

a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi

nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la Centrale di committenza un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica derivi da circostanze che la Centrale di committenza non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2. la modifica non alteri la natura generale della concessione;

c) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;

d) modifiche comprese entro il valore del 10% del valore del contratto.

A tal proposito si specifica che nel caso in cui la Centrale di Committenza, in relazione a richieste istituzionali che dovessero pervenire, necessarie ed urgenti, non previste e non preventivabili connesse alla fattibilità, alla pronta operatività del contratto in esecuzione, nonché alla necessità di affrontare situazioni contingibili e urgenti, debitamente motivate e circostanziate, in aree internazionali in settori quali a titolo esemplificativo la comunicazione, il trasporto, il facchinaggio, la logistica in genere, si riserva il diritto di affidare eventuali prestazioni aggiuntive e complementari prioritariamente con procedura negoziata al partner che dovrà applicare i listini di riferimento per l'erogazione delle attività in partenariato e, in caso di rifiuto, fermo restando il rispetto di canoni di uniformità delle soluzioni tecniche interpellerà ulteriori fornitori.

In ogni caso la revisione del contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, comma 1, è consentita al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Rimane salvo ed impregiudicato il diritto della Centrale di Committenza di richiedere aumenti delle quantità nei limiti dell'aumento del quinto contrattuale, fermo restando l'adeguamento economico del piano economico-finanziario.

Alla scadenza del periodo di concessione, la gestione dei servizi oggetto della presente procedura sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente, secondo quanto previsto dalla bozza di contratto. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, al Concessionario uscente potrà essere richiesto di garantire l'operatività minima degli impianti.

3.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il contratto di concessione, che verrà stipulato all'esito della presente procedura aperta, dovrà essere finanziato secondo quanto indicato nella Proposta, salvo eventuale modifica della predetta percentuale all'esito della procedura di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Centrale di committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad avviare formale contraddittorio con gli operatori economici eventualmente coinvolti, i quali potranno, entro i termini comunicati dalla Centrale di Committenza, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali nella fase esecutiva.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 67, co. 4 del medesimo Codice, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che **assumerà** il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete **partecipa** nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), e 66, comma 1, lettera g) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Società di progetto o NewCo

L'aggiudicatario in forma singola o associata, dopo l'aggiudicazione, dovrà costituire una Società di Progetto, ai sensi dell'art. 194, co. 1, del Codice in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo conforme alle normative di legge in vigore e avente sede sociale nel territorio italiano.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 194, comma 1 del D.lgs n. 36 del 2023, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nei rapporti attivi e passivi della concessione derivanti dalla presente procedura, senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 36 del 2023, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice. La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

I requisiti di ordine generale saranno valutati secondo il combinato disposto degli artt. 94 e seguenti del Codice e, ove previsto e consentito dai predetti articoli, prima di procedere all'automatica esclusione la potenziale causa di esclusione verrà valutata a seguito di contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono, altresì, **causa di esclusione dalla gara**, la mancata accettazione delle:

- condizioni amministrative e tecnico-economiche di cui al presente disciplinare nonché dei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE;
- clausole contenute nel Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di cui al successivo paragrafo 14.11.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Centrale di committenza.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per la profilazione il concorrente potrà leggere le istruzioni raggiungibili al sito istituzionale dell'ANAC.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice [articolo 70, comma 4, del Codice], sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni indicati nell'oggetto di affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- b) insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice;
- d) non ricorrenza dei divieti di cui all'articolo 68, commi 14 e 15, del Codice;
- e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- f) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

In ossequio all'articolo 100, comma 3, del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#), di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato II.11](#) del Codice.

Per la comprova del requisito la Centrale di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E PROFESSIONALE

Alla presente procedura sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura, solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti.

A tal proposito, al fine di contemperare le diverse esigenze rappresentate sia dalla necessità di garantire adeguata esperienza professionale dell'operatore economico affidatario in un evento istituzionale di rilevanza internazionale nonché garantire la massima apertura al mercato, gli operatori economici che intendono prendere parte alla presente procedura dovranno essere in possesso **contemporaneamente** dei seguenti requisiti minimi di fatturato:

a) FATTURATO GENERALE COMPLESSIVO

Fatturato generale complessivo, relativo al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (2021-2022-2023), **almeno pari a € 18.000.000,00**, IVA esclusa (l'importo di fatturato di cui alla presente lettera è inteso quale somma dei fatturati complessivi nel triennio di riferimento).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

b) FATTURATO COMPLESSIVO SPECIFICO

Fatturato complessivo specifico, maturato nello svolgimento di servizi di comunicazione, organizzazione e gestione di grandi eventi, relativo al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (2021-2022-2023) **almeno pari a € 10.000.000,00**, IVA esclusa, (l'importo di fatturato di cui alla presente lettera è inteso quale somma dei fatturati annuali specifici, per i servizi indicati, nel triennio di riferimento).

Gli importi di fatturato sono stati fissati anche tenendo conto degli effetti pandemici nel periodo di riferimento.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera b) è fornita mediante una relazione descrittiva delle attività relative a servizi di comunicazione, organizzazione e gestione di grandi eventi corredata di uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Centrale di committenza.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

I requisiti di fatturato sopra esposti sono stati individuati non quale limitazione della concorrenza ma al solo fine di rivolgere la procedura nei confronti di operatori economici mediamente strutturati, in possesso di minimi requisiti esperienziali con cui stipulare un contratto di partenariato in cui elemento centrale è la condivisione dei rischi contrattuali connessi con l'iniziativa.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE,

GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti **a pena di esclusione**:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito:

- relativo al fatturato complessivo nel triennio di cui al paragrafo 6.2, lettera a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;
- relativo al fatturato specifico medio per servizi analoghi a quello della procedura di cui al precedente paragrafo 6.2, lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti **a pena di esclusione** dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi del fatturato messo a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti economico – finanziari di cui al paragrafo 6 lett. a) e b).

Nel contratto di avvalimento, ove necessario, le parti specificano la messa a disposizione del patrimonio esperienziale maturato nel settore di riferimento nonché eventualmente le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e/o indicano se l'avvalimento sia tecnico o di garanzia e/o sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria, **a pena di esclusione**, deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Centrale di Committenza, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce:

- 1) le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegare alla domanda di partecipazione;
- 2) il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di idoneità professionale o tecnico-finanziario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP/Centrale di Committenza, che richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare del comma 2, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione in sede di offerta il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In particolare la natura del contratto di partenariato pubblico-privato, che vede quale elemento centrale la ripartizione dei rischi tra concedente e concessionario, nonché le ragioni connesse alla rilevanza della specifica attività oggetto della presente procedura in quanto finalizzata alla promozione del Sistema Paese attraverso la gestione del "Villaggio Italia" che si accompagna al "Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2023-2025" quale importante strumento di comunicazione, promozione e sostegno del "Made in Italy" con riferimento all'esecuzione del contratto, rendono necessario che le prestazioni relative all'oggetto principale del contratto di affidamento del servizio ossia la parte relativa ai **servizi di**

ideazione, gestione e coordinamento, del predetto "Villaggio Italia", vengano eseguite direttamente dall'affidatario. Le restanti attività connesse all'oggetto della presente procedura, per le motivazioni espresse, dovranno, altresì, essere comunque eseguite da soggetti in possesso dell'idoneità tecnica - specialistica per la corretta esecuzione. A tal proposito Difesa Servizi S.p.A., in sede di esecuzione, si riserva di chiedere la sostituzione del subappaltatore in assenza delle predette prerogative.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Centrale di committenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e seguenti del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, ai sensi dell'articolo 106 del Codice, pari € 819.580,00 corrispondente al 2% (salvo riduzioni di legge) dell'importo stimato complessivo occorrente per la realizzazione dell'iniziativa, pari a € 40.979.000,00;

La garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice:

- è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione;
- copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159 del 2011;
- sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La cauzione può essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici. L'IBAN su cui effettuare il bonifico è il seguente: IT87L0306905020100000064355. Nel campo della causale dovrà essere riportato il seguente testo: *“Cauzione provvisoria – Tour mondiale Vespucci”*. CIG **B0461D87FA**. In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e numero di CRO firmata digitalmente come indicato al paragrafo 14.1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante certificati da notaio o da procura notarile.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Centrale di committenza);
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 5) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Centrale di committenza per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- 8) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- 9) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia solo a condizione che sia stata già costituita, anche parzialmente, prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di stipula del contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà obbligato a:

- **stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale** dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella gestione della struttura, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni utenti, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- **stipulare una polizza assicurativa a favore della Centrale di committenza e dell'Amministrazione della Difesa** a copertura dei danni eventualmente subiti dalla Centrale di committenza e/o dall'Amministrazione della Difesa a causa

del danneggiamento delle cose o infrastruttura della Difesa insistenti nelle aree coinvolte con massimale non inferiore al valore di € 1.000.000,00;

- **stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO**, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 1.000.000,00 (un milione di euro), da rivalutarsi ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti e ai terzi avventori durante lo svolgimento dell'attività di gestione dell'infrastruttura. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di gestione dell'infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione e visita dell'infrastruttura.

Le predette polizze possono essere ricomprese in un unico contratto assicurativo.

Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:

- ✓ l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
- ✓ l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
- ✓ Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Rilasciare una cauzione definitiva per l'esecuzione contrattuale. Cauzione definitiva a favore della Centrale di committenza di importo pari al 10% del valore complessivo del contratto all'esito della procedura. Rimangono ferme le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e i relativi aggiornamenti in vigore dal 01.04.2023, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Centrale di Committenza, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio del 12 marzo 2024, ore 14:00, come indicato nel Bando di Gara, pena l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

L'operatore economico prima di caricare il file in formato digitale dovrà accertarsi con perizia e diligenza che lo stesso sia apribile e leggibile. In caso di file non apribile o leggibile troverà luogo la disciplina del soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 13.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa;**
- Offerta tecnica;**
- Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle buste espressamente previste nella procedura di gara e dettagliate nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Documentazione Amministrativa	Busta A
Offerta Tecnica	Busta B
Offerta Economica	Busta C

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque non fornire i dati dell'offerta economica o quelli costituenti l'offerta tecnica in sezione diversa da quella relativa alla

stessa, pena l'esclusione dalla procedura, ciò a garanzia del principio di segretezza delle offerte.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'**OFFERTA**, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'**OFFERTA**.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un **errore materiale** contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 13 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, nella data indicata nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 14 - "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **non è sanabile**, mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Il soccorso procedimentale è consentito in presenza di un errore manifesto o ambiguità dell'offerta tecnica laddove comunque l'effettiva volontà del concorrente sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione (Allegato 4)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento (Allegato 6)	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
DGUE (Allegato 5)	Amministrativa
Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità (Allegato 9)	Amministrativa
Attestato di avvenuta audizione (Allegato 11)	Amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 4**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Centrale di committenza la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Centrale di committenza ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte **con firma elettronica** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, **l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa**, la procura attestante i poteri conferiti. **Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l'operatore economico allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta B - Offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in **Allegato 5** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può compilare un analogo DGUE, in formato elettronico, eventualmente generato da applicativi di compilazione. **Il DGUE deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- **essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto fornito di idonei poteri;**
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- essere in formato **.pdf**.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il **DGUE del consorzio** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice). Il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante).

Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le attività che saranno eseguite dai singoli componenti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito, dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare eventuali prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l'impresa mandataria;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno l'R.T.I. consorzio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE, firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti **per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate.**

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare. La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Si precisa, altresì che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza riserva alcuna, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni contrattuali o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di committenza ogni valutazione ai sensi di legge.

Dichiarazioni integrative contenute nel DGUE

Ciascun concorrente con la compilazione e sottoscrizione del DGUE rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, tutte le dichiarazioni finali in esso contenute e cui questo disciplinare rimanda integralmente.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FavOE)

Il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori nonché il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di selezione indicati, verrà garantito tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FavOE) di cui alla delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, cui si rimanda circa le modalità di utilizzo e implementazione.

14.8 GARANZIA PROVVISORIA (DISCIPLINATA AL PARAGRAFO 10), SCHEDA TECNICA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa alternativamente:

- 1) i documenti attestanti l'avvenuto bonifico o accredito, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di

ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

- 2) garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, con allegata relativa scheda tecnica, secondo il modello di cui al D.M. n. 93 del 16 settembre 2022.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.9 CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente deve produrre, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della L. n. 266 del 2005, l'operatore economico dovrà effettuare un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

La Centrale di committenza, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

14.10 PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente compila il Patto di integrità messo a disposizione in **Allegato 9** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. **Il Patto di integrità deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- **essere sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero secondo le modalità previste per il DGUE in caso di soggetto in forma associata (uno per ogni operatore economico partecipante);
- essere in formato **.pdf**;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

La carenza formale o la mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

14.11 RICHIESTA DI AUDIZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è prevista l'audizione obbligatoria presso la Centrale di Committenza che ha la facoltà, a sua volta, di indicarne lo svolgimento anche presso altre sedi opportunamente indicate.

L'operatore economico dovrà, **a pena di esclusione**, effettuare la predetta audizione, dichiarando quindi di aver provveduto ad acquisire le notizie ritenute utili per la piena conoscenza dell'iniziativa al fine di presentare l'offerta.

A tal proposito si specifica che anche il Promotore ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla gara e la perdita del diritto di prelazione, di richiedere la predetta audizione.

L'audizione, finalizzata a consentire a eventuali operatori economici interessati di disporre di tutte le informazioni occorrenti e necessarie per la presentazione di un'offerta consapevole, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuata previo appuntamento da richiedere mediante mail PEC all'indirizzo: difesaservizispa@legalmail.it e per conoscenza all'indirizzo gare@difesaservizi.it, almeno **venti (20)** giorni prima dei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta, utilizzando esclusivamente il modello "**Allegato 10**", che dovrà essere sottoscritto dal richiedente/delegante e scansionato. Alla richiesta di audizione dovrà essere allegato sia il documento d'identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno all'audizione, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. L'audizione sarà eseguita secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Centrale di Committenza all'operatore economico richiedente e della stessa verrà redatto apposito verbale di incontro.

All'esito dell'audizione sarà predisposta, in conformità del modello in "**Allegato 11**" in duplice originale (ciascuno

corredato dall'originale dell'eventuale delega), l'"Attestato di avvenuta audizione", di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l'altro consegnato in cartaceo o digitale all'operatore economico e dovrà essere posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A prodotta dall'offerente. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti di Difesa Servizi risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto munito di delega da parte dell'operatore economico, diversamente il concorrente sarà escluso dalla procedura.

14.12 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I documenti che compongono la Busta Amministrativa sono di seguito elencati nella tabella 2:

Tabella 2

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Domanda di partecipazione (Allegato 4)	nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante	ALLEGARE in formato .pdf
		nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila	
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio			
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara			
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo			
	Documentazione attestante il pagamento del bollo	Documentazione in copia semplice	
2	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui	Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 , comma, 1, lettera o), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che attesta la conformità al piano	ALLEGARE in formato .pdf

	all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	e la ragionevole capacità di adempimento del contratto	
3	Dichiarazione dell'ausiliario (Allegato 6) in caso di ricorso all'avvalimento	Firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
	Originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione	Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario.	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
4	DGUE ai sensi dell'art. 91 del Codice, con cui l'operatore economico rende anche le dichiarazioni integrative richieste (Allegato 5)	nel caso di operatore singolo: un DGUE dell'operatore economico firmato digitalmente dal legale rappresentante	ALLEGARE in formato .pdf
		nel caso di R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: un DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente, dal rispettivo legale rappresentante	
		nel caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato digitalmente dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate	
		nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: un DGUE del consorzio, firmato dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante	
5	Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti	Vedasi paragrafo 14.6	ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
	Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DELL'ART. 65, COMMA 2, DEL CODICE
6	Procure		ALLEGARE SE DEL CASO
7	Garanzia provvisoria di € 800.000,00 - scheda tecnica	Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma.	ALLEGARE
	Copia del bonifico (per la garanzia provvisoria) con numero di CRO, data, IBAN e intestazione dell'IBAN	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE NEL CASO DI RICORSO A TALE MODALITA'
	Eventuale documentazione giustificativa dei motivi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria secondo quanto indicato nell'art. 106, comma 8, del Codice	Documentazione in copia semplice	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORRENZA DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
8	Attestazione di pagamento del contributo ANAC previsto per la procedura pari ad € 560,00	Documentazione in copia semplice	ALLEGARE
9	Patto di integrità (Allegato 9)	Firmato digitalmente secondo le modalità previste per il DGUE	ALLEGARE in formato .pdf
10	Attestato di avvenuta audizione (Allegato 11);	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Centrale di committenza, attraverso il Sistema nell'apposita "Busta B", contenente l'*Offerta Tecnica*, a pena di esclusione:

1) una Relazione Tecnica che, in relazione ai criteri di cui alla tabella 5 del paragrafo 17.1 e, fermo restando quanto contenuto Proposta allegata agli atti di gara, esponga in modo compiuto tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione tecnica;

La citata **Relazione Tecnica Illustrativa** dovrà essere articolata in paragrafi, ciascuno dedicato ad ogni criterio indicato nella tabella 5 di cui al successivo paragrafo 17.1, in cui il concorrente indicherà le soluzioni adottate, le descrizioni, le migliorie ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l'espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio secondo i metodi (tabellare o valutativo) e la formula prevista.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Centrale di committenza di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Relazione Tecnica Illustrativa deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, pena l'esclusione. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

I Documenti che compongono l'offerta tecnica sono di seguito elencati nella tabella 3:

Tabella 3

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Relazione Tecnica Illustrativa	Secondo il modello il Allegato 7 , articolato in paragrafi, ben distinti, descrittivi per ogni criterio che si intende valorizzare - Firmata digitalmente a pena di esclusione come indicato al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire alla Centrale di committenza attraverso il Sistema, un'*Offerta economica* che dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1) "Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e – **a pena di esclusione** - firmata digitalmente, contenente il valore "E" inserito a Sistema dal Concorrente nelle apposite schede, secondo le modalità successivamente indicate.

Il citato valore "E" verrà riportato su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

2) "Offerta Economica", conforme all'**Allegato 8 "Ulteriori elementi di Offerta economica"**, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all'interno del suddetto allegato.

Il predetto documento (Ulteriori elementi di Offerta economica) dovrà essere:

- compilato secondo il modello posto in **Allegato 8** al presente disciplinare:
- **in formato .pdf**;
- **compilato** in ogni sua parte e **sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 14.1** del presente disciplinare.

All'interno del modello di offerta economica, l'operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del contratto di concessione oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione delle offerte economiche richieste dal disciplinare poste a base d'asta;

- b) che l'offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del P.E.F. ai fini della sua redazione;
- c) che l'offerta relativa alla voce E è quella riportata nel Sistema e i valori inseriti sono quelli contenuti nel documento .pdf. generato automaticamente dal Sistema e che è stato scaricato, firmato digitalmente con le modalità richieste dal disciplinare di gara e ricaricato nel Sistema nella Busta contenente l'offerta economica;
- d) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 270° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- e) che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo la Centrale di committenza;
- f) **che adotterà i contratti collettivi nazionali di categoria per il personale assunto in sede di esecuzione del contratto o per quello impiegato durante la realizzazione dell'infrastruttura, a tal proposito anche ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice indicherà, a pena di esclusione, i costi per la manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro eccettuando le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale;**
- g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire l'esecuzione delle attività proposte in sede di offerta e dovrà impegnarsi a eseguire il contratto secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall'offerta presentata.
- h) che in caso di discordanza tra il valore economico offerta a Sistema e quello contenuto nel presente allegato 8 prevarrà, ai fini della procedura di gara, quello inserito a Sistema.

3) un Piano Economico Finanziario (P.E.F.):

- **in formato .pdf;**
- **firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 14.1, in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell'offerta economica presentata.**

Il predetto P.E.F. dovrà:

- dimostrare la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell'iniziativa per il periodo coincidente con il Tour mondiale di Nave Vespucci;
- indicare, per il periodo di concessione, gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell'offerta;
- contenere in modo chiaro, inequivocabile e non ricomprese in altre macro-voci, l'indicazione delle voci offerte per la parte economica;
- essere redatto in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti che gli oneri da sostenere, con particolare riferimento:
 - all'evidenziazione chiara ed inequivocabile dei ricavi nonché dei costi le cui voci devono essere esplicitate in fisse e variabili, in particolare i dati previsionali e principalmente quelli di conto economico devono essere quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione e metodologia di predisposizione;
 - all'indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando in che percentuale e valore assoluto, in relazione all'Operational Expenditure e al Capital Expenditure.

4) una copia del P.E.F. in formato .xls (con le formule di calcolo esplicitate), firmato digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 14.1. Si precisa che farà fede, ai fini della gara, il P.E.F. in formato .pdf e firmato.

5) una relazione illustrativa del P.E.F. in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 in cui siano rappresentati:

- gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali il Tasso Interno di Rendimento (*Internal Rate of Return - TIR*) di Progetto, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel PEF e il Valore Attuale Netto (*Net Present Value – VAN* o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP;
- gli indicatori di riferimento per la redditività dell'operatore economico, quali il VAN dell'azionista che rappresenta, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento

dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF;

- se del caso, indicatori della sostenibilità finanziaria del progetto, quali il DSCR (*Debt Service Cover Ratio*) che rappresenta il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il medesimo periodo, in caso di ricorso al finanziamento da terzi;
- il LLCR (*Loan Life Cover Ratio*) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento in caso di ricorso al finanziamento da terzi, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.

6) un documento di asseverazione emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione, di cui all'articolo 183, comma 9, del Codice, e **sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma.**

16.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I documenti che compongono l'offerta economica sono di seguito elencati nella tabella 4:

Tabella 4

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Documento generato automaticamente dal Sistema denominato "Offerta Economica"	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
2	Modello in Allegato 8 - "Ulteriori elementi di offerta economica" contenente le dichiarazioni da rendere a corredo dell'offerta economica	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
3	Piano Economico Finanziario (P.E.F.)	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .pdf
4	Copia del P.E.F. (in formato .xls)	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .xls
5	Relazione Illustrativa al P.E.F.	Firmata digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
6	Documento di asseverazione del P.E.F.	Firmato digitalmente per conto di un primario Istituto di Credito o di una Società di revisione, da un soggetto munito dei relativi poteri di firma alla data della firma (i poteri di firma vanno evidenziati allegando la documentazione comprovante)	ALLEGARE in formato .pdf

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. Il punteggio complessivo del singolo concorrente sarà dato dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica, derivante dall'assegnazione dei punteggi indicati nella tabella 5 di cui al paragrafo 17.1, e il punteggio ottenuto per l'offerta economica, quale somma del punteggio conseguito per la voce E di cui al paragrafo 17.2. Il punteggio massimo complessivo è pari a **100 punti**, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

Il Punteggio Totale per l'offerta (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = PT_{TOT} + PE_{TOT}$$

Dove:

PT_{TOT} = punteggio tecnico totale conseguito all'offerta tecnica.

PE_{TOT} = punteggio economico totale conseguito all'offerta economica (E).

17.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA TECNICA (PT_{TOT})

Il punteggio massimo ottenibile per l'offerta tecnica è di **70 punti**, attribuiti in ragione dei criteri tecnici riportati nella seguente tabella 5:

Tabella 5

ID	Metodo attribuzione punteggio	Ambito di valutazione	Criterio	Attribuzione punteggio/elementi di valutazione	Punteggio massimo criterio
1	Tabellare	Punto 9 della matrice dei rischi	Miglioramento rischio di ripartizione dell'extra redditività non derivante da sottostima del PEF	1 punto ogni punto % di miglioramento del rischio per la parte Concedente	10
2	Tabellare	Punto 2 della Matrice dei Rischi	Rischio di contrazione della domanda specifica relativa all'iniziativa	Miglioramento del rischio: 1 punto per ogni punto % di miglioramento a favore del Concedente rispetto alla matrice dei rischi allegata	4
3	Tabellare	Punto 12 della Matrice dei Rischi	Rischio di incremento dei prezzi preventivati oltre euro 2 milioni	Miglioramento del rischio: 1 punto per ogni punto % di miglioramento a favore del Concedente rispetto alla matrice dei rischi allegata	5
4	Tabellare	Miglioramento progetto posto a base di gara	Incremento budget posto a disposizione per iniziative di comunicazione	2 punti per ogni aumento di € 200.000,00	10
5	Tabellare	Miglioramento progetto posto a base di gara	Aumento giorni di disponibilità del Villaggio superiore ai 4 giorni previsti dalla proposta	1 punto per ogni giorno in più di disponibilità in tutto il corso dell'iniziativa	5
6	Tabellare	Miglioramento Progetto posto a base di gara	Fornitura di set di gadget tematici	1 punto per 3.000 set; 2 punti per 5.000 set; 3 punti per 7.500 set; 4 punti per 10.000 set.	4
7	Tabellare	Miglioramento Progetto posto a base di gara	Disponibilità budget a favore del concedente per cerimonia di chiusura dell'evento	2 punti ogni € 200.000,00	8
8	Valutativo	Miglioramento Progetto posto a base di gara	Ideazione gadget tematici per esigenze del Concedente: linea gadget standard, linea premium, linea platinum	Valutazione del progetto creativo di ideazione di linee di gadget	2
9	Valutativo	Sponsorizzazioni a supporto dell'iniziativa	Modalità di promozione e gestione degli sponsor	Valutazione della capacità dell'operatore economico di ottenere sponsorizzazioni da parte di aziende italiane	3

10	Valutativo	Valutazione del Progetto	Ideazione e modalità di realizzazione dell'iniziativa proposta	Elementi di valutazione: 1)Efficacia comunicativa. 2)Innovatività dell'offerta per la realizzazione dei contenuti di comunicazione e mezzi di veicolazione. 3)Sviluppo di iniziative in loco. 4)Impatto ambientale e sociale degli eventi in loco. 5)progetto di visita per i soggetti diversamente abili quali percorsi dedicati, abbattimento barriere architettoniche, visive e sensoriali e strumenti di visita culturale.	16
11	Valutativo	Valutazione del progetto	Miglioramento della Proposta a base di gara	Dimostrazione del miglioramento della Proposta riguardo alla sua flessibilità in relazione a esigenze dell'amministrazione	3
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA					70

Laddove l'offerta tecnica non venga formulata secondo le modalità e le prescrizioni indicate al paragrafo 15, fermi restando i requisiti di validità della stessa, il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero), ferma restando la verifica della congruità.

Metodo per l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella 5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale all'offerta tecnica, la commissione giudicatrice procederà nel seguente modo:

A. CRITERIO TABELLARE

Per i criteri tabellari (ID 1 - 7) verranno attribuiti i punti indicati, sino al raggiungimento del massimo valore riportato, per le proposte migliorative rispetto alla proposta base che saranno offerte.

B. CRITERIO VALUTATIVO

Per il criterio di carattere **valutativo** (ID da 8 a 11) la commissione giudicatrice procederà all'assegnazione del punteggio previsto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = Valutazione in punti dell'offerta (a)

Σn = sommatoria

n: numero totale dei criteri da 1 a n

W_i = punteggio attribuito al criterio (i)

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte:

I coefficienti V(a)_i, relativi agli elementi di valutazione dei punteggi, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei commissari in base alla seguente tabella 6:

Tabella 6

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO CRITERIO	COEFFICIENTI

Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con buone caratteristiche di interesse in termini di soluzioni proposte e benefici per la Centrale di committenza	0,8
Miglioramento ritenuto di ottimo livello. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Centrale di committenza risultano particolarmente chiari, analitici e particolarmente significativi	0,9
Miglioramento ritenuto eccellente. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Centrale di committenza risultano particolarmente rilevanti, chiari, analitici, originali, innovativi.	1

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per ogni criterio, da parte di tutti i commissari, in media definitiva, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le citate medie saranno calcolate alla seconda cifra decimale arrotondata (es. 0,543 a 0,54 e 0,546 a 0,55).

Esempio di attribuzione del punteggio in relazione al singolo criterio - Valutazione criterio "Y" max 5 punti:

Operatore economico	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Media Coefficienti
A	1	0,8	1	0,93 (*)
B	0,4	0,2	0,4	0,33
C	0,6	0,2	0,6	0,46
D	0,4	0,4	0,4	0,40

*Fattore di conversione = $1 * 1/\text{media più alta (*)} = 1,07$*

*Media definitiva = media * 1,07*

*Punteggio attribuito a ciascun operatore in relazione al criterio y = media definitiva*5 (punteggio max conseguibile in relazione al criterio y).*

Prescrizioni relative all'offerta tecnica:

- 1) Nel caso in cui il miglioramento tecnico appaia alla commissione giudicatrice di mera forma in quanto ritenuto irrealizzabile, non plausibile, o comunque non attuabile secondo i canoni della scienza e della tecnica, verranno attribuiti 0 punti in relazione al criterio analizzato;
- 2) Tutti i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica devono essere considerati remunerati nell'ambito del PEF;
- 3) L'offerta tecnica ed il suo contenuto sono vincolanti per l'offerente e lo stesso ha l'obbligo di attuazione in sede di esecuzione contrattuale ove dovesse risultare aggiudicatario.

17.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE_{TOT})

Il massimo punteggio ottenibile per l'offerta economica è di **30 punti**, attribuiti in ragione di:

- **E** - massimo **30 punti** per l'offerta relativa al **ribasso** sul valore economico del contributo pubblico quantificato dal Promotore in € 30.979.000,00, valori al netto dell'I.V.A.;

Si evidenzia che:

- l'operatore economico dovrà porre la massima perizia nella compilazione dell'offerta economica sul Sistema negli spazi dedicati e nella compilazione del relativo Allegato 8;
- farà fede, ai fini dell'applicazione delle formule di seguito indicate, solo la voce di rialzo o riduzione percentuale inserita nell'apposito campo del Sistema;

- i valori offerti dovranno essere numerici e interi;
- sono inammissibili le offerte economiche che non rispettino gli importi a base d'asta ove indicati;
- nessun ribasso offerto comporterà l'attribuzione di un punteggio economico pari a 0.

E

Verrà attribuito **1 punto** per ogni ribasso pari a € 250.000,00 sul valore del contributo pubblico da dedicare all'iniziativa, quantificato in € 30.979.000,00 (valore al netto dell'IVA), **indicato a cura dell'operatore economico nel previsto campo del Sistema**, ciò consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di **30 punti** per (E), corrispondente ad un ribasso massimo effettuabile di € 7.500.000,00.

In tal caso il Sistema non procederà automaticamente all'attribuzione, per ogni concorrente, del punteggio economico previsto per ogni offerta economica ma vi provvederà a verbale la commissione giudicatrice che provvederà a caricare il punteggio ottenuto dal concorrente nell'apposito campo del Sistema.

Si specifica che ove il ribasso non fosse scomponibile per multipli di € 250.000,00 verranno attribuiti tanti punti quante frazioni intere di e€ 250.000,00 siano ottenibili dall'offerta (es: ribasso sul contributo pubblico di € 600.000,00 punti ottenibili 2).

18. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per l'apertura ed analisi della busta amministrativa verrà nominato un seggio di gara composto da tre membri di uno in funzione di Presidente e uno in funzione di membro e segretario.

Per l'apertura, l'analisi e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà nominata un'unica commissione giudicatrice (anche Commissione) composta da 3 membri di cui uno in funzione di Presidente ed uno in funzione di membro e segretario. I Commissari potranno richiedere di nominare quale Segretario con mansioni di carattere esecutivo ed ausiliario senza diritto di voto, anche personale operante nella Centrale di committenza. I commissari sono nominati, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice sarà composta da personale appartenente a Difesa Servizi, al Ministero della Difesa in generale o da soggetti esterni esperti nel settore di cui alla presente procedura. In capo ai commissari, non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale di committenza. Con la medesima modalità prevista per l'individuazione dei membri titolari, potranno essere altresì nominati n. 3 supplenti che sostituiranno i componenti titolari in caso di loro impossibilità. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e forniscono ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La Centrale di committenza pubblica sul proprio profilo, nelle rispettive sezioni dedicate, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. Successivamente, all'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara, la commissione giudicatrice, procederà allo svolgimento delle attività di seguito indicate. La data e l'ora della seduta pubblica, in cui si procederà all'apertura della busta amministrativa e, per i concorrenti ammessi all'ulteriore proseguimento della procedura, delle offerte tecniche ed economiche, sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi dei seguenti paragrafi.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta (l'ora di apertura della Busta amministrativa) che avverrà in modalità telematica, verrà comunicata in anticipo mediante il Sistema.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede alla:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta risulta presente a Sistema;
- b) apertura delle offerte presentate, attraverso il sistema, e, quindi, accede all'area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta, contenuta nella "Busta Amministrativa" del Sistema, e a verificarne la completezza, mentre le *Offerte tecniche – Busta B* e le *Offerte economiche – Busta C*, resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Centrale di committenza, né alla Commissione di gara, né al gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; il Seggio di Gara o gruppo di lavoro deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP per la fase di affidamento provvede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP o quello per la fase di affidamento provvede mediante il Sistema a:

- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- adottare e sottoporre all'approvazione della Centrale di Committenza / Responsabile di Progetto il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Centrale di committenza, nella sezione dedicata per la trasparenza e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi alle successive fasi. Il Responsabile del Procedimento e/o la Centrale di committenza si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il Responsabile del Procedimento e la Centrale di committenza possono procedere, anche a seguito del Seggio di Gara, alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema FavOE, reso disponibile dall'ANAC.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di funzionamento del Sistema di cui al paragrafo 19:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito della valutazione secondo la tabella 5;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti. L'assegnazione dei relativi punteggi non verrà calcolata automaticamente dal Sistema ma vi provvederanno i Commissari a verbale secondo il criterio indicato dal presente disciplinare per l'offerta economica e successivamente caricheranno i punteggi nell'apposito campo del Sistema. Il predetto esame potrà avvenire anche in una o più sedute riservate secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il PEF, contenuto nella busta economica ha la finalità di dimostrare la sostenibilità dell'offerta tecnico-economica e, a tal proposito, si specifica che la commissione giudicatrice dovrà altresì analizzare, valutare il PEF, presente nella busta contenente l'offerta economica, nelle sue componenti fondamentali, nelle sue macro voci o in altri elementi ritenuti utili, evidenziando eventuali incongruenze in ragione dell'offerta economica formulata.

In ogni caso è facoltà della Centrale di Committenza nominare uno o più esperti che provvederanno a fornire supporto, mediante una relazione tecnica sui PEF, ai Commissari nominati.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema, i ribassi offerti sui valori richiesti per l'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP o a quello per la fase di affidamento che la pone all'approvazione della Centrale di Committenza. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei commissari che si dovessero manifestare

L'Offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero dell'offerta tecnica nella busta amministrativa;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà ad ulteriore miglioramento economico competitivo tra i migliori offerenti ex aequo. Nell'esclusivo interesse economico della Concedente, il miglioramento dovrà essere effettuato mediante l'ulteriore ribasso di un ulteriore importo divisibile per € 250.000,00 cui verranno attribuiti 1 (uno) punto ogni 250.000,00 di ribasso secondo quanto indicato nel paragrafo dell'offerta economica. L'ulteriore miglioramento dovrà essere formulato se possibile mediante il Sistema, ovvero se ciò non sia possibile, in busta chiusa cartacea sigillata che dovrà pervenire alla Commissione Giudicatrice entro il giorno e l'ora fissata e comunicata ai concorrenti ex aequo interessati.

Ove all'esito del citato miglioramento competitivo vi sia ancora parità, la Commissione Giudicatrice procederà a sorteggio nella medesima seduta pubblica, con modalità che garantiscano l'oggettiva trasparenza del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema i rialzi offerti sui valori richiesti per l'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP della fase di affidamento e questi le comunicherà al Responsabile Unico di Progetto/Centrale di Committenza. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei commissari che si dovessero manifestare fermo restando che, il Responsabile Unico di Progetto potrà, nell'ambito delle proprie prerogative, imprimere la massima celerità allo svolgimento dei lavori.

In seduta pubblica o in una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'elaborazione del punteggio economico mediante l'applicazione delle formule indicate al paragrafo 18.2.

La commissione giudicatrice renderà visibile a Sistema il punteggio conseguito nella valutazione dell'offerta economica. La commissione giudicatrice procederà dunque, nella seduta di valutazione dell'offerta economica o in una o più sedute successive, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Qualora la commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la commissione, chiude la seduta pubblica o la seduta riservata, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento della Centrale di committenza per la fase di affidamento che informerà il Responsabile di Unico di Progetto e si procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica ovvero di elementi dell'offerta tecnica nella Busta amministrativa o economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Centrale di committenza si riserva la facoltà di sottoporre comunque a verifica anche l'eventuale offerta che, pur non essendo anormalmente bassa, richieda la necessità di chiarimenti o approfondimenti in relazione alla congruità e sostenibilità. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la centrale di committenza richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Le spiegazioni possono riguardare tutti gli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice. Non sono ammessi giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, in relazione a eventuali oneri di sicurezza. La Centrale di Committenza esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto di quanto previsto a richiamato comma 3 dell'art. 110 del Codice, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 110 lettere a), b) c) e d). Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Ove ritenuto necessario la Centrale di Committenza potrà operare la verifica di cui al presente paragrafo anche avvalendosi, se ritenuto necessario, da ulteriori esperti qualificati del settore in trattazione, al fine di acquisire elementi o dati non diversamente acquisibili con il supporto della commissione giudicatrice.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (miglior punteggio tecnico-economico finale). L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura avverrà tramite sistema FavOE (ove disponibile ed attivato alla data delle verifiche dall'ANAC) sui cui i concorrenti si sono preventivamente profilati secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche o mancata accettazione delle prescrizioni in materia di costituzione della società di progetto, la Centrale di committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale di committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Successivamente si procede a ricalcolare

i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Rimane in ogni caso salva ed impregiudicata la facoltà della Centrale di committenza di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, a qualunque titolo, da parte di tutti i concorrenti alla presente procedura ed allegate all'offerta. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Centrale di committenza consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159 del 2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Centrale di committenza procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui al presente disciplinare nonché dell'art. 117 del Codice. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3 del Codice.

La Centrale di committenza, attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione, anche per consentire all'aggiudicatario di reperire per tempo dai fornitori il materiale necessario e prodromico alla buona esecuzione contrattuale si riserva tuttavia di procedere ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice mediante l'affidamento dell'esecuzione delle attività prodromiche e preliminari anche sotto riserva nelle more della stipula del contratto. In ogni caso entro 7 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione sotto riserva l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare alla Centrale di Committenza un progetto di personalizzazione del "Villaggio Italia" anche attraverso un rendering grafico approvato dalla Concedente. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi di quanto sopra indicato. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Centrale di committenza, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo, l'oggetto del medesimo e il CCNL applicato, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Centrale di committenza, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Centrale di committenza e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.difesaservizi.it/Governance>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla convenzione è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Centrale di committenza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Centrale di committenza ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

economica ed amministrativa della Convenzione stessa;

- Tutti i dati acquisiti dalla Centrale di committenza potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Centrale di committenza, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Centrale di committenza potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale di committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Centrale di committenza che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Centrale di committenza in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione, saranno diffusi tramite il sito internet della Centrale di committenza, nonché su quello della Centrale di committenza. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti istituzionali nelle sezioni "Trasparenza". I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Centrale di committenza nonché alla Centrale di committenza. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del

Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Difesa Servizi S.p.A. nella qualità di Centrale di committenza della presente procedura, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Centrale di committenza che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: difesaservizispa@legalmail.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Centrale di committenza per le finalità sopra descritte.

29. REGOLE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, la Centrale di committenza segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e la Centrale di committenza, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Centrale di committenza ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Centrale di committenza ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

F.to dig.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Difesa Servizi S.p.A.
Dott. Luca Andreoli